

Statuto della "Association for Smart Learning Ecosystems and Regional Development (ASLERD)

Art. 1 - Denominazione, sede, durata

1. È costituita un'Associazione con la denominazione "Association for Smart Learning Ecosystems and Regional Development" d'ora in avanti, "ASLERD".
2. La sede legale ed amministrativa dell'ASLERD viene fissata in Italia, dal suo Presidente pro-tempore e può essere fissata anche presso uno studio professionale, individuato appositamente dal medesimo Presidente pro tempore.
3. La ASLERD non ha scopi di lucro, ha durata illimitata ed opera come associazione non riconosciuta ai sensi del D. Lgs. 460/97.

Art. 2 - Scopi

1. La ASLERD è un' Associazione interdisciplinare scientifico-professionale. Si propone di:
 - a) favorire la ricerca e la formazione nell'ambito degli ecosistemi "Smart" per l'apprendimento e la gestione della conoscenza a includere la loro interazione con gli sviluppi urbani e territoriali mediati dall' "Information and Communication Technology" (ICT);
 - b) l'educazione continua e professionale in quanto strategiche per favorire l'innovazione sociale, lo sviluppo di contesti urbani e territoriali inclusivi, lo sviluppo armonioso del cittadino, l'aggiornamento continuo delle abilità professioni.
2. Le finalità e attività della ASLERD sono:
 - a. promuovere progetti di ricerca e sostenere la costituzione di gruppi di ricerca;
 - b. promuovere e incoraggiare esperienze di apprendimento e insegnamento innovative, sostenute dalle tecnologie contemporanee, anche mediante attività di consulenza scientifica e fornitura di servizi e know how, mettendo a disposizione anche le competenze e l'attività consulenziale dei propri soci;
 - c. sviluppare attività editoriali in grado di sfruttare le possibilità offerte da tutte le odierne e future tecnologie di comunicazione;
 - d. promuovere e sviluppare rapporti internazionali sia mediante la partecipazione a network comunitari e internazionali sia mediante la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche sviluppate dai propri soci;
 - e. organizzare e sostenere eventi di ricerca e studio, quali conferenze, seminari e forum di discussione, aventi per scopo anche la valutazione di pratiche e soluzioni tecnologiche innovative, scuole estive e altre attività formative aventi per scopo lo sviluppo abilità e competenze necessarie agli ambiti di interesse elencati al punto 1 di questo articolo;
 - f. formazione a tutti i livelli e valorizzazione di nuove figure e profili scientifico-professionali, e sostegno al loro riconoscimento sociale e istituzionale;
 - g. favorire l'interazione, la sinergia e la cooperazione, anche per singoli progetti, tra realtà produttive, centri ed enti pubblici e privati, operanti a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale, negli ambiti di interesse elencati al punto 1 di questo articolo.
 - h. organizzare, erogare e offrire attività di formazione per i diversi profili professionali necessari allo sviluppo di ecosistemi "Smart" in tutti gli ambiti di interesse elencati al punto 1 di questo articolo, anche in collaborazione con Università, Scuole, Enti di formazione, Imprese o Associazioni,
 - i. offrire certificazioni di competenze, profili professionali, soluzioni applicative metodologiche e tecnologiche;
3. In ambito formativo l'associazione potrà compiere tutte le azioni di accreditamento consentite dalle normative europee e nazionali vigenti inclusa la L. 14 Gennaio 2013 n. 4 dell'ordinamento italiano.

4. L'ASLERD compie ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario attinente o conseguente alle attività suddette.

Art. 3 - Categorie di associati e modalità di adesione

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica proveniente da qualsiasi nazione può diventare membro dell'ASLERD, se tale persona sostiene gli obiettivi dell'associazione indicati nell'Articolo 2 e accetta il presente statuto.

2. Qualsiasi persona fisica che intende associarsi alla ASLERD deve inviare apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione in forma cartacea o elettronica. Il Consiglio Direttivo delibererà su tale richiesta e informerà della decisione il richiedente in forma cartacea o elettronica. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a giustificare la sua decisione.

3. Associandosi all'ASLERD, l'associato si impegna a promuovere e sostenere l'Associazione e i suoi obiettivi nei modi più appropriati, anche nei pubblici ambiti di discussione.

4. L'ASLERD si compone delle seguenti tipologie di associati:

a. soci ordinari, cioè persone fisiche che svolgono attività di ricerca e formazione nelle università, nella scuole o in altri enti di ricerca e formazione, in realtà aziendali innovative, e che abbiano fornito contributi tecno-scientifici significativi, o che coltivino ad alto livello interessi culturali, scientifici o professionali negli ambiti di interesse dell'ASLERD come definiti nell'art. 2;

b. soci collettivi, cioè persone giuridiche o enti attivi nella ricerca, nella sperimentazione e nell'innovazione, scuole, PA, enti pubblici e privati, enti di formazione, associazioni comunque impegnati in attività di formazione, produzione di beni e servizi in aree coerenti con l'art. 2. Tutti i soci collettivi di cui al presente comma possono iscrivere all'ASLERD fino a 8 (otto) associati delegati e hanno diritto a esprimere sino a 2 (due) voti nella assemblea degli associati, fatte salve le start-up che possono iscrivere sino a 3 (tre) associati delegati e hanno diritto a esprimere un solo voto nell'assemblea degli associati

c. soci onorari, cioè persone fisiche, che abbiano acquisito benemerienze verso l'associazione; la nomina dei soci onorari viene effettuata dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo.

5. Per promuovere lo sviluppo delle sue finalità, l'ASLERD può differenziare le quote annuali di iscrizione dell'associato ordinario o collettivo con riguardo alle diverse tipologie di associato.

6. Agli associati collettivi viene aggiunta la denominazione "sostenitore" nel caso in cui l'associato in questione versi una quota di iscrizione pari ad almeno 3 (tre) volte la quota annuale corrispondente al proprio profilo.

7. Nessun membro dell'Associazione ha diritto a ricevere retribuzioni in alcuna forma dall'Associazione per il semplice fatto di esserne membro.

8. Nessun membro dell'Associazione può essere retribuito o rimborsato per attività che sono estranee agli obiettivi dell'Associazione o ricevere remunerazioni di entità ingiustificata.

Art. 4 - Impegni e diritti degli associati

1. L'associato ASLERD si impegna al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e dei regolamenti da questi emanati.

2. Delibere e regolamenti sono raccolti e resi pubblici tramite il Sito Ufficiale dell'ASLERD.

3. Ogni associato ha diritto di voto nell'Assemblea degli Associati e in particolare ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto.

Art. 5 - Organi, Segretario e Tesoriere

1. Sono organi dell'ASLERD:

a. l'Assemblea degli associati;

b. il Presidente;

c. il Vicepresidente;

d. il Consiglio Direttivo;

e. il Revisore dei Conti, qualora nominato dall'Assemblea dei Soci.

2. Per l'espletamento delle pratiche organizzative l'Associazione si avvale di un Segretario dell'Associazione, anche non associato, nominato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario dell'Associazione funge anche da Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati.

3. Per l'espletamento delle pratiche amministrative l'Associazione può avvalersi, tra i membri del Consiglio Direttivo di un Tesoriere dell'Associazione nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Composizione e modalità di convocazione dell'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli Associati è costituita di diritto da tutti gli associati ordinari, onorari e collettivi in regola con il pagamento della quota nella misura dovuta.

2. Gli associati ordinari e onorari partecipano all'Assemblea degli associati a titolo individuale e possono esprimere un voto.

3. Ogni associato collettivo di cui all' art. 3.1.b (Soci Collettivi) partecipa all'Assemblea degli associati mediante i propri rappresentanti e può esprimere fino a due voti, con l'eccezione delle start-up i cui rappresentanti possono esprimere un solo voto.

5. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente, anche in modalità telematica, almeno una volta all'anno mediante avviso telematico inviato almeno 15 giorni prima della riunione a coloro che hanno diritto a parteciparvi, specificante il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

6. Richieste di inserimento di ulteriori argomenti nell'ordine del giorno devono arrivare al Presidente in forma scritta, anche telematica, almeno 10 giorni prima della riunione e comunicate con largo anticipo ai membri dell'Associazione.

7. L'Assemblea degli associati può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo con un preciso ordine del giorno sottoscritto da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

8. L'Assemblea degli associati può essere convocata con un preciso ordine del giorno sottoscritto da almeno un quarto dei soci.

9. L'Assemblea degli associati è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Tutti i membri che partecipano alla riunione in modalità telematica hanno gli stessi diritti, indipendentemente dal posto in cui sono temporaneamente residenti, e sono presi in considerazione per la determinazione del quorum.

10. Ogni associato può farsi rappresentare nell'Assemblea degli associati da un altro associato ovvero può delegare il Presidente o il Vicepresidente. L'esercizio di tale modalità di delega può avvenire anche tramite comunicazione elettronica alla Segreteria dell'ASLERD;

11. Ogni associato in possesso dei requisiti per intervenire con diritto di voto all'Assemblea può farsi rappresentare da un proprio delegato di fiducia non associato all'ASLERD. L'esercizio di tale modalità di delega deve avvenire sia mediante comunicazione alla Segreteria dell'ASLERD almeno 24 ore prima dell'Assemblea degli associati sia mediante

esibizione del delegato di una delega sottoscritta dal delegante e recante tutti i dati anagrafici del delegante e del delegato.

12.L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in difetto, da un associato designato dall'Assemblea degli associati.

13.Non possono essere posti in votazione argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno ovvero che non siano inseriti nell'ordine del giorno mediante una mozione approvata a maggioranza dall'Assemblea degli associati.

14.Delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati è redatto apposito verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà sottoposto dell'Assemblea degli associati stessa per l'approvazione. I verbali saranno archiviati in ordine cronologico e conservati negli atti dell'Associazione.

Art. 7 - Attribuzioni dell'Assemblea degli associati

1.L'Assemblea degli associati:

a.elegge il Presidente dell'ASLERD e procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo secondo le norme indicate all'art. 8;

b.approva annualmente il rendiconto economico finanziario e la relazione associata relativi alla gestione dell'anno precedente;

c. approva il preventivo economico finanziario relativo dell'anno in corso, proposto dal Consiglio direttivo.

d. approva il verbale della precedente Assemblea degli associati

e.delibera sulle eventuali iniziative necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi istituzionali dell' ASLERD, nonché su tutti gli argomenti inseriti all'ordine del giorno;

f. delibera sulle modifiche all'atto costitutivo, allo statuto e ai regolamenti;

g.delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle quote di associazione;

h.delibera, su proposta del Consiglio Direttivo e sentito il Comitato Scientifico se nominato, sulla nomina degli associati onorari;

i.delibera sullo scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori;

l.delibera sui ricorsi presentati con riguardo all'art. 6.

2. Le delibere di cui ai punti (a), (b), (c), (d), (e) sono prese a maggioranza semplice. Le delibere riguardanti i punti (f), (g), (h), (i) ed (l) sono prese a maggioranza di almeno i due terzi dei partecipanti all'Assemblea.

3. L'assemblea degli associati può tenersi anche in forma telematica (ad esempio tramite videoconferenza)

Art. 8 - Cariche sociali di competenza dell'Assemblea

1. Ogni quattro anni l'Assemblea procede all'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo. Onde evitare che tutti i membri del Consiglio Direttivo terminino il loro mandato alla stessa data, la durata del mandato di alcuni di essi può essere ridotto a seguito di delibera dell'Assemblea degli associati.

2. L'elettorato attivo spetta, di diritto, a tutti gli associati in regola con i requisiti per la partecipazione alla Assemblea stessa con diritto di voto di cui al precedente art. 6.

3. Per le cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo sono eleggibili gli associati individuali o rappresentanti di associati collettivi in regola con i requisiti per la partecipazione alla Assemblea stessa e che abbiano espressamente proposto la propria candidatura.

4.Nella votazione per il Presidente ciascun associato esprime una sola preferenza.

5.Nella votazione per il Consiglio Direttivo ciascun associato esprime al più due preferenze.

6.La votazione per la composizione degli organi viene effettuata in forma anonima e può essere svolta anche in forma telematica. In caso di votazione in presenza, il voto può essere espresso mediante delega scritta a un altro associato.

7.E' fissato in due il numero massimo di deleghe elettorali che possono essere acquisite.

8.Nel caso di votazione in presenza, per le operazioni di votazione e scrutinio viene insediato, seduta stante, un seggio composto da non meno di tre membri di cui uno in funzione di presidente di seggio. Nel caso di votazione telematica viene predisposto apposito sistema di votazione le cui procedure e risultati potranno essere verificate da una commissione composta da non meno di tre membri di cui uno in funzione di presidente del seggio telematico.

9.Risultano eletti gli associati che hanno ricevuto il numero maggiore di preferenze.

10.A parità di voti, si organizzeranno ulteriori ballottaggi sino a che i membri non risulteranno eletti a maggioranza semplice.

11.Le procedure di candidatura e di elezione delle cariche possono essere specificate e modificate da un Regolamento Elettorale approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 9 - Durata delle cariche e rieleggibilità

1.Tutte le cariche sociali decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della relativa votazione.

2.Tutte le cariche sociali hanno durata quadriennale e possono essere ricoperte per un numero illimitato di volte.

3.In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente eserciterà le sue funzioni fino alla convocazione di una un'Assemblea dei soci che procederà all'elezione del nuovo Presidente. Tale assemblea dovrà tenersi entro 12 mesi dalle dimissioni del Presidente.

4.L'esercizio di cariche sociali è svolto a titolo gratuito: non dà luogo a compensi, gettoni o indennità di alcuna natura.

5.Tutti gli associati hanno pari opportunità nell'accesso alle cariche sociali senza discriminazione alcuna.

Art. 10 - Il Presidente e il Vicepresidente

1.Il Presidente dura in carica quattro anni.

2.Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; ha la legale rappresentanza della associazione di fronte a terzi e in giudizio; decide in merito alla sede legale ed amministrativa dell'associazione; ha potere di firma per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; esercita ogni altra attribuzione inerente alla carica, a norma di legge.

3.Il Presidente è il solo autorizzato a rappresentare l'Associazione e ha inoltre l'incarico di curare i rapporti con le università, la scuola, le imprese, il mondo della politica e del lavoro.

4.Il Presidente nomina tra i membri del Consiglio Direttivo il Vicepresidente, dandone comunicazione ai soci.

5.Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 11 - Composizione del Consiglio Direttivo

1.Il Consiglio Direttivo è costituito:

a.dal Presidente;

b.da quattro membri eletti dall'Assemblea;

2.Il Consiglio Direttivo può cooptare, tra gli associati, mediante propria delibera assunta senza voti contrari fino a un massimo di altri due membri.

3. In caso di dimissioni dalla carica o dall'Associazione di un membro del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, subentra al suo posto il primo dei non eletti.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Segretario che redige i verbali delle riunioni stesse.
5. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti per le parti di propria competenza.

Art. 12 - Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno, anche in modalità telematica, ovvero in videoconferenza o fonconferenza. Tutti i membri che partecipano alla riunione in tale modalità hanno gli stessi diritti, indipendentemente dal posto in cui sono temporaneamente residenti, e sono presi in considerazione per la determinazione del quorum.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente che lo sostituisce.
4. E' richiesta, per la validità della riunione, la presenza di almeno la metà più uno dei membri effettivi, tolti i Consiglieri giustificati; il numero dei presenti non deve essere minore di un terzo degli aventi diritto e non inferiore a tre.
5. I Consiglieri assenti alle riunioni per tre volte consecutive decadono dalla loro carica.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, tranne nei casi specificati diversamente dallo Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è prevalente.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate a cura del Segretario del Consiglio stesso; il verbale di ogni riunione è sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente.
8. Un membro del Consiglio Direttivo che, per qualsiasi motivo, perde la qualità di associato cessa immediatamente di fare parte del Consiglio stesso.

Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e svolge compiti prevalentemente di indirizzo strategico e amministrativo-contabile, approva il rendiconto economico finanziario e dà attuazione agli indirizzi programmatici generali dell'ASLERD - siano esse di natura scientifica, formativa, editoriale, professionale o organizzativa - in conformità con gli intendimenti espressi dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e sentito il parere del Comitato Scientifico se nominato, determina la struttura organizzativa dell'ASLERD in relazione alle esigenze e alle attività in essere.
3. Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
4. Il Consiglio Direttivo può decidere di nominare un Comitato Scientifico. Nel caso, nomina il Comitato Scientifico in forma provvisoria e propone tale nomina per l'approvazione alla prossima Assemblea degli associati. Il Comitato Scientifico, se nominato, coadiuva l'ASLERD e il suo Consiglio Direttivo nella presa di decisioni di natura scientifica. Possono essere nominati membri del Comitato Scientifico persone fisiche di chiara fama non associate all'ASLERD
4. Il Consiglio Direttivo può delegare funzioni e compiti, anche retribuiti, a singoli associati.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni per lo svolgimento di specifiche funzioni.
6. Tutte le nomine e le deleghe deliberate dal Consiglio Direttivo decadono con esso.

Art. 14 - Sezioni, Reti e Struttura Organizzativa

1. Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di Sezioni territoriali anche aventi propria sede, nonché quella di Reti e Gruppi di interesse tematici.

Art. 15 Certificazioni e valorizzazione dei soci

1. L'ASLERD può adottare azioni per la certificazione delle competenze a favore dei soci ovvero di terzi che ne facciano richiesta.
2. Il processo di certificazione sarà a totale onere del richiedente.
3. Modalità, oneri, criteri e procedure vengono deliberate dal Consiglio Direttivo
4. Il processo di certificazione, qualora attivato, deve prevedere la costituzione di una apposita commissione per la valutazione, in base a criteri resi pubblici, di soluzioni, servizi, competenze e qualità scientifico-professionale e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea inclusa la L. 14 Gennaio 2013 n. 4 dell'ordinamento italiano.
5. L'ASLERD può costituire un albo dei soci, ovvero di terzi, certificati.
6. L'ASLERD può provvedere in proprio ovvero veicolare verso i propri Soci eventuali richieste di prestazioni professionali e consulenze. L'ASLERD può altresì attingere alle competenze specifiche dei propri soci collettivi per partecipare a bandi regionali, nazionali, europei o di qualunque natura coerente con i propri scopi associativi.

Art. 16 - Quota annuale di iscrizione

1. Gli associati sono tenuti al pagamento annuale della quota di associazione.
2. L'associazione può avvenire in qualunque momento dell'anno e viene perfezionata con il versamento della quota d'iscrizione;
3. Il rinnovo deve essere perfezionato entro il 30 Aprile dell'anno solare di riferimento e se non rinnovata o perfezionata entro tale termine l'associazione all'ASLERD si intende temporaneamente cessata. Il rinnovo può essere perfezionato anche dopo il 30 aprile e sino al 31 Dicembre pagando una sovrattassa il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea degli associati. In caso di mancato rinnovo entro il 31 Dicembre l'associazione all'ASLERD si intende tacitamente e automaticamente cessata.
4. Il mancato rinnovo fa decadere automaticamente ogni diritto dell'associato nei confronti dell'associazione.
5. L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, fissa annualmente l'importo delle quote associative per ciascuna categoria e tipologia di socio.
6. In nessun caso la quota associativa può essere trasferita.

Art. 17 - Cessazione degli associati

1. La qualità di associato si perde:
 - a. per dimissioni indirizzate al Presidente almeno quattro settimane prima della fine dell'anno fiscale e, se accolte, diventano operative alla fine dell'anno fiscale stesso;
 - b. per esclusione o morte dell'associato o, in caso di persona giuridica (socio collettivo) quando perde la sua operatività a seguito di scioglimento o quando la natura delle sue attività cessano di essere conformi agli ambiti di interesse dell'ASLERD descritti nell'art. 2.
 - c. per mancato rinnovo entro i termini previsti dal presente statuto;
 - d. per avere gravemente contravvenuto agli obblighi dello Statuto e dei regolamenti associati o per altri gravi motivi quali aver intentato azioni contrarie agli obiettivi e/o agli interessi dell'Associazione o aver leso la reputazione di quest'ultima.
2. La perdita della qualità di associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo che deve informare per scritto, anche per via telematica l'Associato che ha perso tale qualità,

indicandone le ragioni. Ove l'associato oggetto di delibera sia membro del Consiglio Direttivo, non ha diritto di voto nella deliberazione stessa.

3. All'Associato oggetto di esclusione deve essere concessa la possibilità di obiettare alla decisione del Consiglio Direttivo in forma scritta da presentare due settimane prima che l'esclusione diventi effettiva. La delibera di esclusione non avrà effetto sino a che il Consiglio Direttivo non avrà preso la sua decisione finale.

4. Contro l'esito di tale delibera può essere presentato ricorso all'Assemblea degli associati mediante istanza al Presidente entro due mesi dalla comunicazione della delibera stessa.

5. Con cessazione del rapporto di Associazione si perdono tutti i diritti nei confronti di quest'ultima. Non è possibile chiedere il rimborso delle quote associative annuali, di donazioni di qualsiasi natura o simili.

Art. 18 - Amministrazione della Associazione e Revisore dei Conti

1. Il controllo contabile sull'attività di gestione dell'Associazione può essere affidato, ai sensi delle normative vigenti, ad un Revisore dei Conti, nominato dall'Assemblea con voto a maggioranza semplice, su proposta del Consiglio Direttivo. Il Revisore dei Conti non può far parte del Consiglio Direttivo o di comitati da questo nominati. Il Revisore dei Conti non può essere un impiegato dell'Associazione e può essere nominato anche tra persone esperte e qualificate non membri dell'Associazione.

2. Il Revisore, qualora nominato:

a. verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell'Associazione;

b. verifica il rendiconto economico finanziario annuale redigendo apposita relazione che deve essere portata a conoscenza dell'Assemblea dei soci da parte del Presidente.

3. Il Revisore, qualora nominato, può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati.

4. Il Revisore, qualora nominato, dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile. L'Assemblea può eleggere un Revisore dei Conti supplente.

Art. 19 - Scadenze di bilancio

1. Il periodo di gestione decorre dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ciascun anno solare. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno: a) il progetto di rendiconto economico finanziario relativo all'anno precedente unitamente alla eventuale relazione del Revisore dei Conti, qualora nominato; b) il piano finanziario per l'anno fiscale in corso.

Art. 20 - Patrimonio e fonti di finanziamento

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato dagli immobili, dai mobili e dai valori che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà dell'Associazione.

2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. Coloro che hanno perso la qualità di associato non possono avanzare diritti sul patrimonio associativo che è di proprietà esclusiva dell'Associazione.

4. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, a maggioranza semplice, delibera sulla destinazione del patrimonio associativo che non potrà in alcun caso essere suddiviso fra gli associati.

5. In caso di scioglimento dell'Associazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di

controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

6. Al conseguimento degli scopi sociali, l'Associazione provvede con le quote dei propri associati, con contributi, donazioni e lasciti, con attività di "crowd funding" e ogni altro provento derivante dalle attività della Associazione.

Art. 21 - Lingua di lavoro e traduzioni dello statuto

1. Le lingue di lavoro dell' ASLERD sono l'inglese e l'italiano e tutti i documenti, incluso questo statuto, devono essere resi disponibili ai soci almeno in tali lingue.

2. In caso di controversie nell'interpretazione di tali traduzioni le parti devono far riferimento al testo originale in Italiano.

Art. 22 - Proprietà intellettuale: diritti e licenze

1. Il regolamento e le linee guida relativi ai diritti e alle licenze concernenti la proprietà intellettuale riguardanti, ad esempio, l'uso di materiali messi a disposizione dell'Associazione da membri della stessa e da terzi verranno descritti in un documento separato.

Art. 23 - Norma conclusiva

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

2. Per qualsiasi controversia il Forum di riferimento è quello della città di Roma.

Art. 24 - Norme transitorie

1. Le cariche assunte in occasione della costituzione dell'ASLERD sono pro-tempore. Presidente, Vicepresidente, Consiglio Direttivo, Segretario e Tesoriere resteranno in carica sino alla prima Assemblea dei soci che si dovrà tenere entro e non oltre i 9 mesi dalla data di costituzione dell'ASLERD e che porrà fine al regime transitorio. L'Assemblea dei soci procederà all'elezione e alla nomina dei nuovi Presidente e Consiglio Direttivo e, successivamente saranno nominati i nuovi Vicepresidente, Segretario e Tesoriere secondo quanto previsto dal presente statuto.

2. Sino alla prima assemblea dei soci le quote associative annuali sono fissate in:

Socio ordinario: 50 €

Socio ordinario studente: 20 €

Socio collettivo: 300 €

Socio collettivo PMI innovativa e start-up: 120 €

e scadranno il 31 dicembre 2016

3. Il primo anno finanziario inizia il giorno dopo la firma dell'atto costitutivo dell'ASLERD e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

4. Le spese di registrazione dell'Associazione sono a carico dell'ASLERD e saranno coperte dalle quote associative annuali.